



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

## **PARTE GENERALE**

**Luglio 2024**



# INDICE

<b>1.</b>	<b>Premesse .....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .....</b>	<b>7</b>
2.1	Introduzione .....	7
2.2	Apparato sanzionatorio.....	8
2.3	Confisca.....	12
2.4	Pubblicazione della sentenza.....	12
2.5	Reati commessi all'estero .....	12
2.6	Esonero dalla responsabilità dell'Ente.....	13
<b>3.</b>	<b>Le Linee Guida di Confindustria.....</b>	<b>16</b>
	I Principi di controllo.....	16
<b>4.</b>	<b>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Autostrade dello Stato S.p.A.....</b>	<b>20</b>
4.1	Contenuto e scopo del Modello .....	20
4.2	I destinatari del Modello .....	22
4.3	Approvazione, aggiornamento e attuazione del Modello.....	22
4.4	Processo di aggiornamento del Modello.....	24

4.5	I principi del Modello.....	26
4.5.1	Il sistema delle deleghe e delle procure.....	27
4.5.2	Procedure Organizzative.....	29
4.5.3	Standard di Comportamento.....	29
4.5.4	Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari.....	30
4.5.5	Gestione della documentazione.....	31
4.5.6	Sinergie tra Modello e PTPCT adottato dalla Società.....	32
<b>5.</b>	<b>L'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>34</b>
5.1	Identificazione dell'OdV.....	34
5.2	Criteri di eleggibilità- e nomina.....	35
5.3	Funzioni e poteri.....	37
5.4	Reporting verso gli Organi Societari.....	40
5.5	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	42
5.6	Flussi informativi.....	46
5.7	Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV.....	48
5.8	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.....	48
<b>6.</b>	<b>Formazione e Comunicazione del Modello.....</b>	<b>49</b>
<b>7.</b>	<b>Sistema disciplinare.....</b>	<b>52</b>
7.1	Destinatari.....	52

7.2	Condotte rilevanti.....	53
7.3	Misure nei confronti di Soggetti Apicali.....	54
7.4	Misure nei confronti del Collegio Sindacale.....	55
7.5	Misure nei confronti dei Dirigenti.....	55
7.6	Misure nei confronti dei Dipendenti.....	56
7.7	Misure nei confronti di Terzi Destinatari.....	57
7.8	Procedimento di istruttoria.....	58
<b>8.</b>	<b>Verifiche periodiche.....</b>	<b>61</b>
<b>9.</b>	<b>Whistleblowing.....</b>	<b>62</b>

## **ALLEGATO 1 “Elenco dei reati presupposto”**

## 1. PREMESSE

Autostrade dello Stato S.p.A. istituita in forza del DPCM del 9 aprile 2024 in attuazione dell'articolo 2 *sexies* e *septies* del D.lg. n. 121 del 2021 (il “**D.lg. 121**”) convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 (la “**L. 156**”), interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (il “**MEF**”) costituisce società *in house* ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (il “**TUSPP**”) ed è soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i contenuti e secondo le modalità definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi, di concerto con il MEF, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*octies*, del D.lg. 121 (la “**Società**” o “**AdS**”).

Ai sensi dello Statuto, la Società svolge l'attività di gestione e, ove previsto da norma di legge, di costruzione delle autostrade statali in regime di concessione. In via strumentale può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, ad esso.

L'articolazione organizzativa della Società è stata strutturata per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle peculiarità del business in questa fase di startup.

A riporto dell'Amministratore Delegato operano le strutture organizzative che seguono il business della Società e quelle che gestiscono i processi trasversali o di staff. A riporto del Consiglio di Amministrazione opera la Direzione Internal Audit.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce il raccordo tra la Direzione Internal Audit e il medesimo organo collegiale.

Alla data di approvazione del presente Modello, le consistenze di personale ammontano a circa 5 dipendenti (4 Addetti/Quadri e 1 Dirigente).

## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

### 2.1 Introduzione

Il decreto legislativo n. 231 emanato in data 8 giugno 2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (il **“Decreto 231”**) ha introdotto a carico di alcune tipologie di Enti, un regime di responsabilità amministrativa nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato, cc.dd. *“presupposto”*, vengano consumate nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, anche nella forma del tentativo.

In generale, la responsabilità è attribuibile all’Ente ove i reati presupposto siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo all’Ente stesso, pertanto, presupposto fondamentale della responsabilità è la sussistenza di un legame funzionale o di subordinazione dell’autore del reato con l’Ente.

L’art. 5 del Decreto 231 indica quali autori del reato presupposto:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (c.d. *“soggetti in posizione apicale”* o *“soggetti apicali”*);
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. *“soggetti in posizione subordinata”* o *“soggetti subordinati”*).

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetto in posizione apicale, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231, la responsabilità dell’Ente è esclusa qualora quest’ultimo dimostri che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione esistente e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche **“OdV”**), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, ai sensi dell’art.

7 del Decreto 231, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata all'adozione di protocolli comportamentali adeguati a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'Ente sarà quindi responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso (art. 5, comma 1, Decreto 231). Di contro, non risponderà nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o subordinati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, Decreto 231).

In merito ai sopra menzionati criteri, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa, l'interesse dell'Ente ricorre quando:

- il soggetto agente abbia commesso il reato presupposto al fine di favorire l'Ente di appartenenza, indipendentemente dal fatto che in concreto venga o meno conseguito un vantaggio. Si tratta di un criterio da valutarsi *ex ante* al momento della realizzazione della condotta;
- l'Ente abbia conseguito un vantaggio oggettivo consistente in un beneficio, soprattutto di natura patrimoniale da valutarsi *ex post* rispetto alla realizzazione dell'illecito sulla base del vantaggio concretamente derivato all'Ente.

La responsabilità dell'Ente non è genericamente riferibile a qualsiasi reato ma circoscritta alle fattispecie criminosi previste espressamente dal Decreto 231 nonché, dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146 che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (i cc.dd. reati presupposto).

Nell'Allegato 1 al presente Modello, a cui si rimanda, è riportato l'elenco dei reati presupposto previsti dal Decreto 231, unitamente al loro trattamento sanzionatorio a carico dell'Ente.

## **2.2 Apparato sanzionatorio**

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto 231, le sanzioni che possono essere comminate all'Ente sono le

seguenti:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente e la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali discende la responsabilità amministrativa.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231, in caso di reati presupposto realizzati nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà e l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le **sanzioni pecuniarie** sono regolate dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto 231 e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente, per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 mentre, l'importo di ciascuna quota va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37.

Il numero di quote è fissato dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

l'importo della quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente così da assicurare l'efficacia della sanzione.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto 231, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato

un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ugualmente, la sanzione pecuniaria è ridotta se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso,
- è stato adottato o reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni interdittive**, individuate al comma 2 dell'art. 9 del Decreto 231, sono applicate nelle sole ipotesi tassativamente previste

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti

e solo per le ipotesi di reato di cui agli artt. 24 e 25; art. 24 bis; art. 24 ter; art. 25 bis; art. 25 bis.1; art. 25 ter; art. 25 quater; art. 25 quater.1; art. 25 quinquies; art. 25 septies; art. 25 octies; art. 25 novies; art. 25 undecies; art. 25 duodecies; art. 25 terdecies; art. 25 quaterdecies; art. 25 quinquiesdecies; art. 25 sexiesdecies.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività<sup>1</sup>;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

---

<sup>1</sup> L'art. 16 del Decreto 231 prevede che *può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Inoltre, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Da ultimo, Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.*

commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Un diverso trattamento sanzionatorio è previsto in caso di responsabilità dell'Ente per i delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, laddove la sanzione interdittiva si applica per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato invece commesso da un soggetto in posizione subordinata.

Non si applicano, invece, quando:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano, inoltre, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
  - i) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - ii) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - iii) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17

del Decreto 231).

In generale, le sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri indicati per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

### **2.3 Confisca**

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca, anche per equivalente, del prezzo<sup>2</sup> o del profitto<sup>3</sup> del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 19 del Decreto 231).

Quando non è possibile eseguire la suddetta confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### **2.4 Pubblicazione della sentenza**

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva ed è eseguita a spese dell'Ente (art. 18 del Decreto 231).

Occorre osservare che l'Autorità giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto 231, disporre: (i) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto 231); (ii) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto 231).

### **2.5 Reati commessi all'estero**

---

<sup>2</sup> Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

<sup>3</sup> Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n. 38691). Nel caso di reati commessi in violazione della normativa in materia ambientale o della salute e sicurezza sul lavoro, il profitto è considerato equivalente al risparmio di spesa che l'Ente ha conseguito in virtù della condotta illecita.

Secondo l'art. 4 del Decreto 231, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere in relazione a reati presupposto commessi all'estero, purché ricorrano i seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- se sussistono i casi e le condizioni indicati al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **2.6 Esonero della responsabilità dell'Ente**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono delle forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente attribuendo un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati al fine di prevenire la realizzazione dei reati presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma primo, del Decreto 231 prevede, nel caso di reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale, l'esonero della responsabilità ove l'Ente provi che, prima della commissione del fatto:

- a) sono stati adottati ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e che, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, individui ed elimini tempestivamente le situazioni di rischio;
- b) è stato istituito dall'Ente un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione e di curarne il loro aggiornamento;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione esistenti;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato presupposto realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 231, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Una efficace attuazione del modello richiede, ai sensi del quarto comma dell'art. 7:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, la disciplina in materia di *whistleblowing* stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione prevedano:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5 (soggetti apicali e subordinati) di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali, inoltre, devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del

segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) il modello di organizzazione e gestione idoneo deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici volti a garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ciò attraverso l'inserimento di previsioni quali:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio con riguardo alla natura e dimensioni dell'organizzazione aziendale e al tipo di attività svolta;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, prevedendo un riesame ed eventuale modifica dello stesso *quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

### **3. Le Linee Guida di Confindustria**

#### **I principi di controllo**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del Decreto 231, Confindustria ha emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001*) (le "**Linee Guida**") fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida approvate il 7 marzo 2002 e successivamente modificate a marzo 2014 e da ultimo, nel giugno del 2021 forniscono le seguenti principali indicazioni:

**1. identificazione dei rischi potenziali:** ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto 231.

Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito della società, da solo o in correlazione con altre variabili, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal Decreto 231 (in particolare, all'art. 6, comma 1, lett. a).

Pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi.

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere.

Nel caso del Decreto 231 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva, pertanto, è importante che ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto 231 sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli

preventivi istituiti è virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 6, comma 1, lett. c, "*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*"). Come più volte chiarito dalla giurisprudenza (Cass., V sez. pen., sent. n. 4677 del 2014), la frode cui allude il Decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello ma presuppone che la violazione di quest'ultimo sia determinata da un aggiramento delle "misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia.

**2. progettazione del sistema di controllo:** ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente riducendo ad un livello accettabile, i rischi identificati attraverso specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.

Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l'efficacia del modello sono:

- un codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
- un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;

- delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
  - un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
  - un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.
- 3. l'individuazione di un Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività.
  - 4. specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza** sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio.
  - 5. specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza** verso i vertici aziendali e gli organi di controllo.
  - 6. un adeguato sistema sanzionatorio** per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello 231.

Il sistema di controllo deve essere, inoltre, ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione: il sistema di controllo deve prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- documentazione dei controlli.

Inoltre, occorre che:



- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione *ex post*;
- sia previsto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

## **4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Autostrade dello Stato S.p.A.**

### **4.1 Contenuto e Scopo del Modello**

AdS ha adottato il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”) in conformità ai requisiti previsti dal Decreto 231, in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida.

Il presente Modello si compone dei seguenti documenti:

1. Parte Generale con relativo Allegato contenente l’Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex Decreto 231;
2. Parte Speciale;
3. Codice Etico.

Con il termine “Modello” deve intendersi non solo il presente documento ma tutti i documenti definiti dalla Società per il presidio dei rischi connessi al Decreto 231 e che rappresentano elementi costitutivi del Modello stesso.

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del Decreto 231, i principi base e gli obiettivi del Modello, le sue modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi del Modello stesso, i compiti dell’Organismo di Vigilanza e la previsione del sistema disciplinare.

Il Modello prevede le seguenti fasi logiche del processo di gestione del rischio:

1. valutazione delle priorità rispetto alle famiglie di reato previste dal Decreto 231;
2. mappatura delle attività sensibili rispetto alle famiglie di reato individuate come prioritarie ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
3. definizione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
4. verifica dell’adeguatezza del sistema di controllo rispetto agli standard;
5. verifiche sull’efficacia dei controlli;
6. effettuazione degli interventi correttivi rispetto ai punti 4 e 5;

## 7. monitoraggio degli interventi.

Nella Parte Speciale, invece, sono indicate le singole macro-attività/processi a rischio individuati ed i relativi specifici presidi ritenuti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, procedure, sistema di controllo di gestione, Codice Etico e standard di comportamento).

La Società ha stabilito di adottare il presente Modello con lo scopo di:

- i. integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- ii. definire un sistema organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231;
- iii. introdurre nella Società principi e regole di comportamento che, facendo leva sui valori etici, garantiscano correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- iv. sensibilizzare tutto il personale, ed in particolare coloro che operano nell'ambito delle aree a rischio, al rispetto dei principi e delle regole adottati dalla Società in materia, richiedendo loro di conformarsi alle regole definite dal Modello;
- v. ribadire che la Società considera assolutamente inammissibile, disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, anche alle previsioni del Modello e del Codice Etico;
- vi. ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui la Società si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- vii. sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la commissione di un reato presupposto – anche solo nella forma del tentativo – nel malinteso interesse o vantaggio della Società, può dare luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, bensì anche di sanzioni

amministrative nei confronti della Società, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;

viii. introdurre un sistema disciplinare - per tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società - idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello e diffondere la consapevolezza del rischio di incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un'infrazione disciplinare adeguatamente sanzionata dalla Società e, nel caso in cui ad essa consegua la commissione di un reato, in un procedimento penale che potrebbe coinvolgere la stessa Società;

ix. consentire alla Società un costante monitoraggio sulle attività a rischio.

## 4.2 I destinatari del Modello

Sono destinatari del presente Modello (i "**Destinatari**") e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (gli "**Amministratori**"), anche di fatto;
- i componenti del Collegio Sindacale (i "**Sindaci**");
- i dipendenti della Società (i "**Dipendenti**", "**Personale**" o "**Destinatari interni**");
- coloro che intrattengono rapporti contrattuali onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori esterni anche occasionali e/o soltanto temporanei, consulenti, fornitori, appaltatori di lavori o di servizi, *partner* commerciali e finanziari, ecc. (i "**Destinatari terzi**").

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente quanto previsto dal Decreto 231, i principi etico-comportamentali attesi e ad astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dallo stesso Decreto 231.

### 4.3 Approvazione, aggiornamento e attuazione del Modello

I modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto 231, atti di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità. Pertanto, l'approvazione del Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società.

La prima versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 luglio 2024.

Le successive modifiche e/o integrazioni del Modello saranno rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per le attività di aggiornamento del Modello, i rappresentanti della Direzione Legale, della Direzione Internal Audit, della Direzione Amministrazione, Bilancio e Contabilità, della Direzione Risorse Umane, Servizi e IT saranno tenuti a fornire il massimo supporto tecnico specialistico per:

- individuare le aree/processi aziendali ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati presupposto a seguito delle modifiche e delle integrazioni al Decreto 231;
- individuare le modifiche necessarie per adeguare il Modello al mutato assetto organizzativo e/o operativo della Società, nonché all'evoluzione della normativa di riferimento;
- individuare le modifiche necessarie per recepire nel Modello gli interventi di adeguamento segnalati nelle relazioni sulle verifiche disposte dall'Organismo di Vigilanza;
- istruire, tenendo conto delle raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza, le proposte di aggiornamento del Modello;
- monitorare l'andamento di eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie all'esito delle attività di aggiornamento.

Nel suddetto contesto, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, gli eventi che sono presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento dello stesso, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti;

- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell'*analisi storica* (quali, le esperienze provenienti da procedimenti penali, gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV ovvero dell'attività di Internal Audit).

L'Amministratore Delegato, relativamente agli aspetti esecutivi, è responsabile dell'attuazione del Modello.

Da ultimo, preme segnalare che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali, dei principi e delle regole contenute nel presente Modello e l'astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal Decreto 231, costituiscono un obbligo ed un dovere di ciascun Destinatario e, in particolare, di ciascuna Direzione Aziendale cui è demandata la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente quelle a rischio.

#### **4.4 Processo di aggiornamento del Modello**

Il processo di aggiornamento del Modello è articolato nelle fasi di seguito descritte:

##### **Fase 1. Mappatura delle attività a rischio**

Obiettivo di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui possono, in astratto, essere realizzati i reati previsti dal Decreto 231.

L'identificazione dei processi/attività a rischio è attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigramma, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.), l'analisi dei processi critici della Società e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito dei processi/attività a rischio.

Il risultato di tale attività è rappresentato nel Risk Register 231, un documento contenente la

mappatura dei rischi e la relativa valutazione.

## **Fase 2.            Analisi dei presidi di controllo**

Individuati i rischi potenziali, si procede ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di valutare l'adeguatezza del disegno dei controlli ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase si provvede, pertanto, alla rilevazione dei presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di monitoraggio dei processi;
- sistema di gestione della documentazione.

In particolare, la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

La valutazione dell'adeguatezza delle procedure operative, formalizzate per regolamentare i processi aziendali, tiene conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

L'analisi del sistema autorizzativo riguarda l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti

con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.

L'accertamento è condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

L'analisi riguarda quindi l'esistenza di un idoneo sistema di costante monitoraggio dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità nonché, l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

### **Fase 3. Gap Analysis**

Il disegno dei controlli rilevato è quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi di controllo richiesti dal Decreto 231 o suggeriti dalle Linee Guida e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali.

La valutazione complessiva di adeguatezza del sistema di controllo è effettuata tenendo conto della definizione di rischio accettabile. In tale ottica, il sistema di controllo è ritenuto adeguato se il rischio di commissione delle fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto 231 è rappresentato dall'elusione fraudolenta del sistema di controllo stesso per i reati di natura dolosa, o dalla tenuta di una condotta in violazione del sistema di controllo nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza, per i reati di natura colposa.

Il confronto tra disegno dei controlli esistente e disegno dei controlli desiderato consente alla Società di individuare una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

## **4.5 Principi del Modello**

Di seguito sono descritti i principi su cui si fonda il Modello della Società.

Si rinvia alla Parte Speciale del Modello per quanto concerne i protocolli di comportamento per ciascuna tipologia di reato che la Società richiede di adottare.

In generale, il sistema di controllo interno si articola nell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi.

L'attività di controllo è di tipo generale quando afferisce all'azienda nel suo complesso mentre,

si definisce specifica quando viene esplicitata attraverso l'istituzione di un efficace sistema di protocolli e regole (procedure) che consentano di mitigare i rischi che minacciano il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Le attività di controllo possono essere di tipo manuale o automatico, con efficacia preventiva o successiva. La capacità dei controlli di mitigare i rischi è funzione di tali requisiti.

L'adeguatezza delle attività di controllo si fonda su specifiche caratteristiche, riconducibili ai seguenti elementi generali di efficacia dei controlli:

- copertura, che si misura rispetto alla capacità di presidiare tutti gli obiettivi di controllo esistenti;
- pertinenza, ossia la capacità di prevenire e correggere solo gli eventi anomali senza creare inefficienze di processo intervenendo su situazioni non critiche;
- robustezza, che rappresenta la capacità del controllo di operare in relazione alle caratteristiche dei rischi e del contesto aziendale considerato;
- reattività, che misura la capacità di un controllo di rilevare e correggere un rischio in tempi utili all'eliminazione o limitazione dei suoi impatti sugli obiettivi di controllo.

Con particolare riferimento al requisito della robustezza, secondo le Linee Guida il sistema di controllo deve assicurare che

- ogni operazione, transazione, azione sia: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno gestisca in autonomia un intero processo;
- i controlli siano documentati.

#### **4.5.1 Il sistema delle deleghe e delle procure**

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida, il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato, che ha i poteri di gestione ordinaria della Società, può conferire, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, i poteri generali e speciali ai dirigenti prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di spesa.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in stretta coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

Al fine di formalizzare la struttura organizzativa a livello macro, la Società ha messo a punto un Organigramma nel quale sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale, sia in senso orizzontale che verticale;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- i responsabili che operano nelle singole aree e che ricoprono ruoli dirigenziali.

La Direzione Risorse Umane, Servizi e IT cura, in collaborazione con la Direzione Legale, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e, per esso, dell'Amministratore Delegato, l'aggiornamento del sistema di poteri e deleghe aziendali.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è costantemente applicato nonché regolarmente monitorato nel suo complesso e, se del caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società.

Inoltre, la Società ha messo a punto una serie di comunicati organizzativi volti a definire o a modificare:

- l'articolazione delle diverse Direzioni aziendali, le nomine dei relativi Responsabili, le aree di responsabilità del personale Dirigente nonché, a comunicare disposizioni di carattere generale di notevole importanza (Ordini di Servizio);
- le aree di responsabilità, nonché l'articolazione organizzativa fino al livello di responsabilità affidato al personale Quadro (Istruzioni di Servizio).

Con il sistema del cd. "grading", periodicamente sono mappate tutte le posizioni interessate e individuati i potenziali "procuratori" con i relativi limiti di spesa, discendenti in funzione del minor "grade" e della distanza dall'Amministratore Delegato.

Sulla base di tale sistema vengono quindi eventualmente conferite le procure, secondo uno

schema uguale per tutti, ma con importi differenziati in funzione allo svolgimento delle rispettive competenze, da esercitare nei limiti e nell'ambito delle competenze e responsabilità specifiche assegnate.

#### **4.5.2 Procedure Organizzative**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è in procinto di mettere a punto un complesso di procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, definendo responsabili, competenze, applicazioni informatiche, ove presenti, attività di controllo e monitoraggio, nel rispetto dei principi indicati dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, dall'Amministratore Delegato e dalle norme in vigore.

In particolare, le procedure che la Società appronterà costituiranno le regole da seguire in capo ai processi aziendali interessati, con la previsione dei controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Nella strutturazione dei processi aziendali e nella conseguente formulazione delle procedure, al fine di consentire un adeguato sistema organizzativo, la Società intende conformarsi ai seguenti principi:

- formalizzare il sistema e il suo continuo aggiornamento;
- fornire una chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile e documentata.

Le procedure, oltre ad essere diffuse presso tutte le strutture aziendali attraverso specifica comunicazione e, ove necessario, con adeguata formazione, saranno poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali tramite la pubblicazione sulla intranet aziendale.

Con frequenza semestrale la Direzione Aziendale competente provvederà ad aggiornare l'Organismo di Vigilanza in merito alla documentazione di volta in volta emanata.



#### **4.5.3 Standard di comportamento (Codice Etico)**

Per “standard di comportamento” devono intendersi i principi e le regole di comportamento idonee a guidare l’agire in ambito aziendale.

Le Linee Guida sottolineano l’opportunità di adottare un codice etico che contenga principi etici in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231, sia dolose che colpose.

In particolare, il Codice Etico adottato dalla Società prevede:

- il rispetto di leggi e di regolamenti vigenti;
- il rispetto dei requisiti di corretta registrazione, autorizzazione, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione e transazione;
- principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori della Società, con particolare riguardo a quelli intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, i pubblici dipendenti e, nelle ipotesi di attività concernenti lo svolgimento di un pubblico servizio, i rapporti con gli interlocutori privati e commerciali;
- i principi e i valori cui deve ispirarsi la politica aziendale in ogni sua attività nonché per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### **4.5.4 Il Sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari**

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole strutture aziendali ed il perimetro nell’ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget e la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici assicurano la rispondenza dei comportamenti di spesa effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio esercizio.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati alla segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da soggetti distinti.

La gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio.

Si fa presente, inoltre, come la gestione di flussi finanziari e il controllo della spesa rappresentano elementi fondamentali per la prevenzione dei reati.

Il controllo riferibile al come viene ottenuta la provvista, la gestione di questa, e il successivo impiego sono tutti segmenti, variamente intesi, che possono accedere a diverse fattispecie di reato risultando elementi indefettibili.

Sul punto si prenda ad esempio le fattispecie riferibili all'art. 24 del Decreto 231 aventi ad oggetto l'indebita percezione di erogazioni oppure la malversazione a danno dello Stato delle utilità percepite. Entrambe le fattispecie in termini preventivi presuppongono un adeguato controllo sia nella richiesta sia nell'impiego delle sovvenzioni da parte dell'ente ricevente.

Di pari passo si prendano ad esempio tutte le fattispecie previste dall'art. 25 del Decreto 231, ognuna di queste presuppone l'elargizione, il tentativo di elargizione, oppure la promessa di una utilità da parte del corruttore anche sotto la forma dell'istigazione alla corruzione, così come anche il richiamo di cui all'art 25 *ter* del Decreto 231 all'art. 2635 sulla corruzione tra privati.

Inoltre, e a loro volta, le fattispecie individuate nell'art. 25-*octies* del Decreto 231 prevedono fattispecie di ricezione, impiego, reimpiego di danaro o altre utilità di provenienza illecita nelle ipotesi di riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, oppure nelle ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio.

Nella piena contezza di tali ipotesi di reato e nella piena consapevolezza dell'importanza del controllo di gestione e dei flussi finanziari, AdS intende predisporre specifiche procedure

finalizzate anche alla prevenzione dei reati.

#### **4.5.5 Gestione della documentazione**

Si prevede che tutta la documentazione, interna ed esterna, di AdS venga gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo della Società in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di alterazione della protocollazione.

#### **4.5.6 Sinergie tra Modello e PTPCT adottato dalla Società**

AdS intende adottare oltre al presente Modello anche il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PTPCT").

In particolare, con riferimento alla tipologia dei reati da prevenire, mentre il Decreto 231 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, la Legge 190/2012, istituiva dell'obbligo di adottare il PTPCT anche per le società *in house* della Pubblica Amministrazione, è volta a prevenire anche i reati commessi in danno delle società a controllo pubblico, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione "amministrativa", così come declinata ed esplicitata nelle delibere dall'ANAC <sup>4</sup>.

Proprio allo scopo di evitare sovrapposizioni tra le due sfere di conformità normativa, AdS intende dare seguito alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 nominando un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ("RPCT") e dotandosi di un PTPCT, nell'ambito del quale sono introdotte misure integrative al Modello, conformemente alle disposizioni di cui alla Determina 1134/2017 dell'ANAC in cui sono definite le misure per la

---

<sup>4</sup> Cfr. a titolo esemplificativo, il riferimento della Delibera ANAC n. 1064/2019, pag. 11, per cui «*la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli*».

prevenzione del fenomeno corruttivo in relazione alla propria specificità organizzativa attraverso:

- l'individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- la programmazione e pubblicità delle misure adottate (elaborate dal RPCT);
- il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al Decreto 231 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
- la formalizzazione di flussi informativi verso il RPCT e l'OdV ed il raccordo tra i suddetti organismi;
- l'adozione di specifiche misure organizzative e procedurali in materia di trasparenza, implementate periodicamente e veicolate al pubblico tramite il sito internet aziendale.

Il PTPCT e il Modello costituiscono il quadro organico ed armonico dei presidi di controllo del rischio penale d'impresa complessivamente inteso che l'RPCT e l'OdV attueranno in concreto in dinamica sinergia.

## 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1 Identificazione dell'OdV

In attuazione del Decreto 231 e nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida, il Consiglio di Amministrazione della Società intende istituire un organo di vigilanza, dotato di autonomia, poteri di iniziativa e di controllo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché, di curarne l'aggiornamento (l'"OdV").

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'OdV ha una composizione collegiale ed è caratterizzato dall'indipendenza ed autonomia rispetto agli Organi Societari e agli altri organismi di controllo interno.

La composizione dell'OdV sarà resa nota a tutti i Dipendenti con Ordine di Servizio inviato a mezzo e-mail aziendale e pubblicato sulla intranet aziendale.

La suddetta composizione dell'OdV è riconosciuta come la più adeguata a svolgere i compiti da assegnare, tale da garantire specifiche capacità in materia di attività ispettiva, di controllo e di conoscenza della realtà aziendale e delle connesse tematiche giuridiche.

Sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, le caratteristiche dell'OdV, affinché il medesimo possa svolgere le attività che gli competono ex artt. 6 e 7 del Decreto 231, devono essere l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione:

**1. autonomia e indipendenza:** la posizione dell'OdV *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società”*.

Al riguardo, l'OdV dovrà riportare l'esito dei propri lavori con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, inoltre, per garantirne l'autonomia e indipendenza, sarà dotato di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecnica necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati.

Le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare

sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, *“è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”*;

**2. professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti devono possedere una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali per poter immediatamente riconoscere eventuali criticità, di qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale, di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario). È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;

**3. continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello, l'OdV dovrà riunirsi periodicamente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, a tal fine sarà prevista la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, la sistematicità degli interventi ispettivi e la regolarità delle comunicazioni verso il Consiglio di Amministrazione.

## 5.2 Criteri di eleggibilità e nomina

I requisiti di eleggibilità dei componenti dell'OdV sono riconducibili ai requisiti richiesti per la nomina a componente del Collegio Sindacale. La nomina è inoltre condizionata all'assenza di cause di incompatibilità e al possesso dei requisiti di onorabilità.

In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza da componente dell'OdV:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori o i membri del Collegio Sindacale della Società;

- intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la Società e/o con i rispettivi Amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

In relazione ai requisiti di onorabilità che i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere, costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna con sentenza confermata in appello, anche non definitiva, di patteggiamento per avere commesso un delitto;
- l'irrogazione di una sanzione definitiva per aver commesso un illecito amministrativo previsto dal Decreto;
- la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'OdV spetta al Consiglio di Amministrazione ed è comunque fissata per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione stesso. In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo organismo di vigilanza.

I membri dell'OdV sono rieleggibili.

I compensi dovuti ai componenti dell'OdV sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato.

La revoca dell'OdV o di un suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'OdV.

Per giusta causa di revoca deve intendersi: a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza; b) l'attribuzione al componente dell'OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV; c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, così come definiti nel Modello; d) il venir meno all'obbligo di riservatezza; e) il venir meno dei requisiti di onorabilità. Qualora la revoca del mandato sia esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad istituire un nuovo organismo di vigilanza.

Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale e, ove non coinvolti, degli altri membri dell'OdV, la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero organismo di vigilanza.

### **5.3 Funzioni e poteri**

Da un punto di vista generale, all'OdV della Società è affidato il compito di:

- vigilare sull'adeguatezza del Modello sì da prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231 e verificare, con il supporto dell'Internal Audit o di eventuali altri soggetti esterni specializzati in materia, la corretta attuazione delle procedure riferibili al sistema di controllo della gestione dei flussi finanziari nonché di ogni altra procedura aziendale;
- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari e di promuovere la stessa osservanza anche da parte dei soggetti terzi (consulenti, fornitori, ecc.);
- curare l'aggiornamento del Modello in relazione all'evoluzione della struttura organizzativa, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell'attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

Su un piano operativo, è affidato all'OdV il compito di:

- effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali e della normativa di riferimento, al fine di aggiornare la mappatura delle attività a rischio reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e delle procedure, ove se ne evidenzi la necessità;
- monitorare la validità nel tempo del Modello e delle procedure e la loro effettiva attuazione, promuovendo, anche previa consultazione delle Direzioni Aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica successiva dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- verificare i poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo periodico, secondo una frequenza adeguata al livello di rischio reato delle singole aree, che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle Direzioni Aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza di presunte violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un flusso informativo periodico verso gli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- condividere i programmi di formazione promossi dalla Direzione Risorse Umane, Servizi e IT per la diffusione della conoscenza e la comprensione del Modello;
- verificare le iniziative adottate dalla Società per agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello e delle procedure ad esso relative, da parte di tutti coloro che

operano per conto della Società;

- verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute in merito a comportamenti illeciti- indicati come integranti fattispecie di reato previste dal Decreto 231;
- accertare le cause che hanno condotto alla presunta violazione del Modello e di chi l'abbia commessa;
- verificare le violazioni del Modello segnalate o apprese direttamente e la loro comunicazione alle competenti strutture ai fini disciplinari.

All'OdV sono concessi, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- a) convocare qualsiasi funzione, unità, esponente o Dipendente della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, e possibilità di accedere a informazioni, documentazione e dati aziendali, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del Modello. Al riguardo, è fatto obbligo, in capo a qualunque Direzione Aziendale, Dipendente e/o componente degli Organi Sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- b) effettuare gli interventi previsti sulla base del proprio Piano d'Azione con autonomia di spesa;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- d) assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- e) richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei Dipendenti, degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- f) richiedere informazioni a consulenti esterni, partner commerciali e revisori.
- g) promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;

h) in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte delle competenti Autorità finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto 231, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo;

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'OdV si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, dell'Internal Audit e delle varie Direzioni Aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili per l'espletamento delle attività indicate.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall'OdV, le Direzioni Aziendali riferiscono solo all'OdV del proprio operato e, parimenti, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta per suo conto da parte delle Direzioni Aziendali e di consulenti esterni.

All'OdV è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli l'esercizio delle attribuzioni sopra descritte con autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **5.4 Reporting verso gli Organi Societari**

L'OdV riferisce semestralmente i risultati della propria attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi da apportare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, la relazione avrà ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi del Modello proposti ed il loro stato di attuazione;

- eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- ogni altra informazione ritenuta utile allo scopo.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazioni specifiche.

L'OdV dovrà inoltre riferire tempestivamente al Presidente e all'Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza mediante segnalazione o che abbia accertato l'OdV stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle Direzioni Aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Nell'ambito di tali comunicazioni, l'OdV predispone:

- i) un Piano d'Azione annuale da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- ii) relazioni, al termine delle verifiche effettuate, indirizzate al Presidente e Amministratore Delegato;
- iii) una relazione annuale riepilogativa dell'attività complessivamente svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale<sup>5</sup>;

---

<sup>5</sup> La relazione informativa periodica riguardante le attività di verifica e controllo compiute dall'OdV è trasmessa anche al Collegio Sindacale, in quanto, secondo le Linee Guida Confindustria «è opportuno in ogni caso che Collegio Sindacale e

- iv) comunicazioni tempestive relative al verificarsi di situazioni straordinarie ed urgenti (quali, a titolo esemplificativo: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.).

L'OdV definisce i flussi di informazioni e i documenti che riceve dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di Revisione e dalla Direzione Internal Audit quali, i verbali o stralci di verbali di interesse, le relazioni annuali degli Organi di Controllo e le singole relazioni di audit.

L'OdV si dota di un proprio Regolamento di funzionamento.

Nell'ambito dell'integrazione tra il Modello e il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in un'ottica sistemica e di approccio sinergico al sistema dei rischi aziendali, l'OdV, in sede di pianificazione delle attività annuali e ogni volta che lo ritiene opportuno, si relaziona e confronta con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel seguito anche "RPCT") per valutare possibili sinergie ed opportunità.

In sede di consuntivazione delle attività di controllo svolte, l'OdV condivide con il RPCT i risultati, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive condivise.

L'OdV approva un Piano di Azione annuale che definisce:

- a) le attività di verifica che l'OdV intende compiere nel corso dell'anno e ne fornisce una pianificazione temporale;
- b) le funzioni o processi coinvolti;
- c) le risorse finanziarie (*budget* dell'OdV), strumentali e professionali necessarie.

---

*Organismo di Vigilanza interagiscono nello svolgimento delle attività di propria competenza. Infatti, i modelli, come cerchi concentrici, costituiscono il fulcro dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ma rientrano anche nel più ampio ambito dell'attività di controllo del Collegio Sindacale. In mancanza di coordinamento, il rischio è la duplicazione dei compiti in capo a soggetti diversi e una perdita complessiva di efficienza del sistema dei controlli».*

## 5.5 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è uno degli strumenti per garantire l'attività di vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia del Modello da parte dell'OdV e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

In ambito societario dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre a quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello e nelle procedure aziendali, ogni informazione utile proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle attività "a rischio".

Nell'ambito delle procedure aziendali espressamente indicate nel Modello è fatto obbligo di comunicare all'OdV ogni mutamento procedurale riferibile alle procedure anzidette, oppure di segnalare ogni altra procedura operativa che vorrà essere introdotta o espunta.

In particolare, Dipendenti, Dirigenti e Amministratori sono tenuti a riferire all'OdV

- a) qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- b) la realizzazione di illeciti amministrativi;
- c) ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del Decreto 231;
- d) l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di dirigenti o dipendenti, ai quali siano contestati i reati previsti nel Decreto 231 o nella Legge 146/2006;
- e) violazioni del Modello o del Codice Etico e i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque ad una condotta non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello;
- f) anomalie o atipicità rispetto ai principi delineati nel Modello;
- g) decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario, della struttura aziendale od organizzativa, delle procure o delle procedure vigenti;
- h) tutte le segnalazioni ricevute attraverso il canale di segnalazione

- i) operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle attività a rischio, le Direzioni Aziendali coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'OdV dell'avvio di questi interventi;
- dovrà ricevere di tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto 231 in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla stessa;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, mantenendo traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine.

Tale flusso informativo garantisce l'attività di vigilanza sull'efficacia e sull'effettività del Modello.

Da ultimo si segnala che il presente Modello recepisce le previsioni del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva europea 2019/1937 in materia di whistleblowing, che ha modificato l'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231, avente come obiettivo primario la tutela delle persone che segnalano illeciti, irregolarità e/o comportamenti di qualsiasi natura, anche meramente omissivi, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

In conformità al D.lgs. n. 24/2023, la Società intende adottare la Procedura per la Gestione delle Segnalazioni disciplinante la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni (anche anonime), inviate dai Dipendenti o da terzi, su fatti che possano integrare: (i) violazioni del Codice Etico e/o Modello e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o delle normative

interne aziendali in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, alla Società; (ii) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (iii) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231; (iv) violazioni del diritto dell'Unione Europea e ulteriori condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.

La Società garantisce che il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione verrà svolto nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia di Whistleblowing.

Le segnalazioni dovranno essere indirizzate all'OdV per una sua valutazione potenziale di rilevanza ai sensi del Decreto 231 e, di conseguenza, la relativa competenza.

Qualora le segnalazioni ricevute risultino circostanziate, viene avviata l'attività istruttoria e di accertamento, attraverso verifiche interne, affinché possano essere assunte, ove necessarie, opportune azioni correttive, avviati eventuali procedimenti disciplinari ovvero intraprese altre iniziative che, a seconda dei casi, saranno considerate adeguate. L'OdV sarà tenuto ad esaminare le risultanze delle attività istruttorie, valutando la necessità di eventuali ulteriori approfondimenti.

Le segnalazioni di violazioni, che potranno essere fatte anche in modo anonimo e che dovranno essere circostanziate, potranno essere inviate tramite:

- piattaforma informatica: accessibile dal sito internet della Società o tramite la intranet aziendale. Tale canale è da considerarsi preferenziale in quanto maggiormente idoneo a garantire immediatamente, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni;
- posta ordinaria: all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza c/o Direzione Internal Audit – via Monzambano 10 – 00185, Roma;
- posta elettronica: all'indirizzo per le segnalazioni 231;
- verbalmente: mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante, in apposita audizione, all'Organismo di Vigilanza, riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante.

La Società e l'OdV assicurano:

- la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 bis, lett. c), Decreto 231, come modificato dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017); il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte dei Destinatari, inoltre, non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- la protezione dalle segnalazioni diffamatorie;
- il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso di segnalazioni pervenute solo al RPTC, quest'ultimo provvede a trasmettere la relativa comunicazione all'OdV.

L'OdV valuta e verifica le segnalazioni ricevute e, a tal fine, effettua, se del caso, attività istruttoria, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative. L'OdV, se lo ritiene necessario ed opportuno, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e conserva in un apposito registro le segnalazioni ricevute e le motivazioni che hanno portato a non procedere ad una specifica indagine.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'OdV attiva il soggetto o la struttura aziendale competente per il procedimento disciplinare.

Infine, per quanto concerne, partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni ecc., la Società prevede contrattualmente un obbligo di rispetto del proprio Modello, del Codice Etico e l'obbligo di informativa a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

## 5.6 Flussi informativi

I flussi informativi concernenti le attività sensibili nei confronti dell'OdV si distinguono in:

- **Periodici:** con cadenza periodica secondo quanto dettagliato nella procedura di gestione delle segnalazioni. In particolare, ciascuna Direzione Aziendale incaricata dovrà procedere entro massimo un mese dal periodo di riferimento.; e
- **Ad evento:** ad accadimento di un evento puntuale, tali comunicazioni devono essere inviate tempestivamente. In particolare, il soggetto dovrà procedere ad inviare la comunicazione non appena gli sia possibile.

Si tratta delle informazioni ritenute rilevanti ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Tali informazioni sono definite dall'OdV anche sulla base della mappatura delle attività sensibili e sulla valutazione del rischio inerente e al fine di individuare *redflag* o segnali di anomalia quando possibile, in condivisione con il RPCT.

I flussi possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- richieste di erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società e dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231 riferibili alla Società;
- rapporti delle funzioni aziendali deputate alle attività di controllo nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto 231;
- eventi e atti che possano ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche e di salute e igiene sul lavoro potenzialmente

- rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25-*septies* del Decreto 231;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
  - ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative concernenti il Modello e il Codice Etico;
  - procedimenti disciplinari svolti nel periodo e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **5.7 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'Organismo di Vigilanza**

Tutti i rapporti, le segnalazioni e le informazioni rese dall'OdV, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ad eventuali altri soggetti e ogni informazione, segnalazione, report inviato all'OdV stesso, devono essere conservati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in apposito archivio informatico e cartaceo a cura dell'OdV per un periodo di dieci anni.

### **5.8 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di rafforzare i meccanismi di controllo sull'informativa finanziaria delle proprie aziende, ha deciso di fare propri i principi che hanno ispirato il Legislatore a intervenire sulla governance delle società quotate (cfr. Legge n. 262/2005), prevedendo per tutte le società dallo stesso partecipate la nomina di un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (il "**Dirigente Preposto**").

Pertanto, in ossequio a detta disposizione, il Consiglio di Amministrazione di AdS, su proposta dell'Amministratore Delegato e previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione stesso e non superiore a sei (6) esercizi, il Dirigente Preposto in linea con quanto previsto all'art. 17 del proprio Statuto, assegnando allo stesso la responsabilità della predisposizione e del

monitoraggio delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio, nonché del rilascio delle specifiche attestazioni previste dalla Legge n. 262/2005, così come modificata e integrata dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a vigilare affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

## 6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Conformemente a quanto previsto nelle Linee Guida, AdS promuove e assicura un'ampia divulgazione della propria organizzazione, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti, dei principi e dei contenuti del Modello tra tutti gli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della Società, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuirne all'attuazione attraverso un adeguato programma di formazione e una sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello.

Il Modello è comunicato formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico.

Per i Dipendenti, il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa ovvero, per i dipendenti che non hanno accesso alla intranet aziendale, mediante le modalità di distribuzione definite dalla linea.

La Parte Generale del Modello e il Codice Etico sono messi a disposizione dei soggetti terzi nonché di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni mediante pubblicazione integrale sul sito internet della Società.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa avente lo scopo di trasmettere le motivazioni pratiche e giuridiche che hanno ispirato l'adozione del Modello e, in particolare, l'implementazione delle regole che compongono il sistema di controllo interno.

La Società riconosce una valenza particolare all'attività di formazione costituendo essa la leva essenziale per il potenziamento del know-how dei propri Dipendenti e il raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio.

La formazione, svolta prevalentemente in modalità digitale attraverso corsi e-learning, tiene conto delle differenti aree e livelli in cui opera il Personale coinvolto in attività e processi a

rischio individuati nel Modello, per assicurare che tutto i Dipendenti, ad ogni livello, siano sempre consapevoli dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello ed al Codice Etico e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole in essi dettate, è articolata come segue:

- *formazione istituzionale*: corsi di formazione finalizzati a sviluppare la conoscenza del complesso funzionamento della Società e dei principali processi di *core business*. Rientrano in questa tipologia di formazione gli interventi formativi dedicati ai nuovi assunti o realizzati in concomitanza di cambiamenti organizzativi di particolare rilievo;
- *formazione manageriale*: rientrano in questa tipologia gli interventi orientati all'acquisizione e/o allo sviluppo di competenze tipicamente gestionali e comportamentali/relazionali, anche di supporto al ruolo;
- *formazione sui processi e per aree di competenza*: corsi, seminari e workshop di carattere tecnico-professionale che consentano alle persone di acquisire conoscenze, capacità e competenze sia pratiche che teoriche essenziali per la propria attività lavorativa e tipiche dell'area professionale e del processo in cui operano;
- *formazione trasversale*: formazione dedicata all'acquisizione e/o aggiornamento di competenze comuni alle persone (sia rispetto al livello organizzativo che rispetto all'area professionale di appartenenza), come ad esempio l'aggiornamento relativo a tematiche specifiche, quali, disposizioni di legge, informatica, ecc.;
- *formazione in materia di Sicurezza* mediante interventi formativi per l'attuazione di quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- *formazione per la digital transformation*: interventi formativi mirati a supportare lo sviluppo dell'utilizzo degli applicativi informatici aziendali.

Possono essere invitati a partecipare i membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, un rappresentante della Società di Revisione e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. La direzione competente

raccoglie e archivia le evidenze relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

L'attività di comunicazione e formazione è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'OdV coordina e monitora l'attività di comunicazione e formazione.

## 7. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 231, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, così come definito al punto 2.4 del Documento *“Principi di riferimento per l'implementazione del Modello”* delle Linee Guida, deve essere tra l'altro previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

La Società intende quindi adottare un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni dei principi e delle misure previsti nel Modello e nei protocolli<sup>6</sup> aziendali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, per quanto riguarda i Destinatari del Modello.

Considerata la gravità dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, qualsiasi inosservanza del Modello lede il rapporto di fiducia instaurato con il Dipendente, richiedendo l'avvio di azioni disciplinari a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

### 7.1 Destinatari

Sulla scorta di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto 231, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei protocolli aziendali commesse dai soggetti posti in posizione *“apicale”* - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società.

In particolare, ferma la specifica articolazione organizzativa che la Società adotterà nel corso del tempo, sono *“Soggetti Apicali”* i Consiglieri di Amministrazione, l'Amministratore Delegato

---

<sup>6</sup> Per *“protocolli”* si intende il complesso delle norme aziendali, quali le procedure, le norme operative, i manuali, la modulistica ed i comunicati al personale

e tutti i primi riporti. Sono invece considerati “Soggetti Subordinati” gli altri Dirigenti non a riporto diretto ed i restanti Dipendenti.

Inoltre, sono Destinatari del presente sistema disciplinare gli eventuali collaboratori e partner della Società.

L’instaurazione del procedimento disciplinare e l’eventuale applicazione di sanzioni prescindono dalla pendenza o meno di un procedimento penale per lo stesso fatto e non sono vincolate al suo esito.

## **7.2 Condotte rilevanti**

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotta rilevante, ai fini dell’applicazione di eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Nell’individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, gli elementi oggettivi della condotta rilevante, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

1. le violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
2. le violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
3. le violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità, nella determinazione della sanzione da infliggere si tiene conto:



- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso, l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i;
- del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto a cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

### **7.3 Misure nei confronti dei Soggetti Apicali**

In caso di accertata violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà applicare nei confronti del Soggetto Apicale le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure e/o deleghe;
- revoca dall'incarico.

In particolare:

- per la violazione di cui al numero 1 della sezione 7.2, sarà comminato il richiamo scritto;
- per le violazioni di cui al numero 2 della sezione 7.2, sarà comminata la sanzione pecuniaria e/o revoca, totale o parziale, delle eventuali procure e/o deleghe;
- per le violazioni di cui al numero 3 della sezione 7.2, sarà comminata la revoca dall'incarico.

Nel caso in cui la violazione sia commessa da un Amministratore e sia tale da ledere la fiducia

della Società nei confronti dello stesso, il Consiglio di Amministrazione, a norma degli artt. 2392 e ss. c.c., convoca l'Assemblea, proponendo gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2383, c. 3, c.c.

Nell'ipotesi in cui la violazione del Modello risulti imputabile al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, l'OdV informa senza ritardo il Collegio Sindacale affinché questo convochi l'Assemblea.

#### **7.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale**

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa senza indugio i Presidenti, rispettivamente, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, esperite le opportune ulteriori indagini ed eventualmente sentito il componente a cui è contestata la violazione, assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni, a norma dell'art. 2407 c.c.

#### **7.5 Misure nei confronti dei Dirigenti**

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria, pertanto, il rispetto da parte dei Dirigenti della Società delle prescrizioni del Modello costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

In caso di realizzazione di una delle condotte rilevanti come indicate nel precedente paragrafo 7.3 da parte dei Dirigenti, potranno essere applicate le misure sanzionatorie più idonee, facendo salvo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile. Ferme restando le previsioni di cui al CCNL applicabile, in linea con le previsioni di cui al paragrafo 7.2, qualora sia accertata una violazione da parte del Dirigente, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da 0,5 a tre volte il corrispettivo mensile;

- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure e/o deleghe.

In ogni caso, stante la natura eminentemente fiduciaria che caratterizza il rapporto in questione, nel caso in cui la violazione del Modello determini il venire meno del rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento.

In particolare:

- per la violazione di cui al numero 1 del paragrafo 7.2, sarà comminato il richiamo scritto;
- per le violazioni di cui al numero 2 del paragrafo 7.2, sarà comminata la sanzione pecuniaria e/o revoca, totale o parziale, delle eventuali procure e/o deleghe;
- per le violazioni di cui al numero 3 del paragrafo 7.2, sarà comminato il licenziamento.

## **7.6 Misure nei confronti dei Dipendenti**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti di AdS costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 del Codice civile e illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un Dipendente della Società di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che (a) trovano applicazione i provvedimenti disciplinari e le relative procedure previsti dal CCNL e che (b) esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale.

Tali sanzioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e proporzionate a seconda della loro gravità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7.2.

Qualora sia accertata una violazione del Modello ascrivibile al Dipendente potranno essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

### **1. provvedimenti disciplinari conservativi:**

- rimprovero verbale;



- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione calcolata come previsto dal vigente CCNL di settore;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni.

## 2. **provvedimenti disciplinari risolutivi:**

- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Ad ogni notizia di violazione del Modello verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al Dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito il termine di replica previsto dal CCNL applicabile in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di AdS.

Responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono l'Amministratore Delegato e il Direttore Risorse Umane, Servizi e IT, i quali commineranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

L'OdV riceve tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico del Dipendente per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare, per la valutazione di competenza.

## **7.7 Misure nei confronti dei “Terzi Destinatari”**

Il presente sistema disciplinare ha la funzione di sanzionare le violazioni del Codice Etico e delle procedure aziendali applicabili commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

In particolare, si tratta di tutti quei soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali applicabili in virtù del rapporto con la Società.

In tale categoria possono essere ascritti:

- coloro che intrattengono con la Società rapporti contrattuali (consulenti, professionisti, collaboratori esterni etc.);
- gli incaricati della revisione e del controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i partner commerciali, fornitori ed agenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.

Nei rispettivi contratti, lettere di incarico, accordi etc. dovranno pertanto essere inserite specifiche clausole in base alle quali la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, da parte degli stessi determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

## **7.8 Procedimento di istruttoria**

La procedura individuata al fine dell'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste, con riguardo a ciascuna categoria di soggetti Destinatari, prevede:

- la fase istruttoria;
- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

La fase istruttoria ha avvio sulla base delle attività di verifica e ispezione condotte dall'OdV, che, sulla scorta della propria attività istruttoria ovvero dell'analisi delle segnalazioni ricevute, informa tempestivamente e, successivamente, relaziona per iscritto l'Amministratore Delegato circa l'eventuale condotta rilevata ed il soggetto (i soggetti) cui è riferibile.

#### ▪ **Procedimento istruttorio nei confronti dei Soggetti Apicali**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Soggetto Apicale, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca l'OdV ed il Soggetto Apicale a cui è contestata la presunta violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione previste ai sensi di legge e di statuto.

In occasione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, valuta la condotta contestata ed eventualmente determina la sanzione da applicare.

#### ▪ **Procedimento di istruttoria nei confronti dei Soggetti Subordinati**

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del CCNL applicabile.

In particolare, l'OdV trasmette al Direttore delle Risorse Umane, Servizi e IT una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, il Direttore delle Risorse Umane, Servizi e IT convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della data di convocazione, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

In occasione della convocazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, è disposta l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A conclusione delle attività sopra indicate, il Direttore delle Risorse Umane, Servizi e IT si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Direttore delle Risorse Umane, Servizi e IT.

Il Direttore delle Risorse Umane, Servizi e IT cura l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui al CCNL ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'OdV è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

## **VERIFICHE PERIODICHE**

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- 1) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle attività a rischio reato;
- 2) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa un'istruttoria di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi.

## 9. WHISTLEBLOWING

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” adottata con la finalità di riformare la materia del *whistleblowing* nel settore pubblico e in quello privato. Il D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, ha modificato quanto previsto dall’art. 6, comma 2-*bis*<sup>7</sup> del Decreto 231 in materia di segnalazioni *Whistleblowing*.

AdS intende pertanto dotarsi di un applicativo per la segnalazione conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

Al riguardo, tutti i Dipendenti e i soggetti terzi<sup>8</sup>, indipendentemente dal loro ruolo o mansione, qualora ne riscontrassero la presenza, sono invitati a segnalare sull’applicativo disponibile sul sito istituzionale:

1. le violazioni del diritto dell’Unione Europea, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;

---

<sup>7</sup> Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *Whistleblowing*, G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017.

<sup>8</sup> Intendendosi, secondo il d. lgs. 24/2023, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per la Società (consulenti, fornitori di beni e servizi, appaltatori, partner commerciali), i volontari, gli stagisti e i tirocinanti (anche non retribuiti), gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, e coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. La segnalazione può essere effettuata dai soggetti sopra indicati anche qualora il rapporto con la Società non sia formalmente sussistente, ossia:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora stato avviato (nella fase di selezione o recruiting);
- durante il periodo di prova;
- in seguito allo scioglimento e al termine del rapporto.

3. le violazioni, anche presunte, del Codice Etico;
4. le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o le violazioni, anche presunte, del Modello;
5. la violazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e, in particolare, in riferimento all'abuso da parte di un soggetto aziendale del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi personali;
6. ogni altro aspetto connesso alla violazione del sistema di controllo interno aziendale o comportamenti in contrasto con il dovere alla fedeltà verso la Società di appartenenza.

I ruoli e le responsabilità nella gestione delle segnalazioni, i termini di archiviazione delle segnalazioni e il trattamento delle informazioni saranno compiutamente individuati all'interno di una apposita procedura aziendale.

In aggiunta a quanto sopra, si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale messo a disposizione da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorrono una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto 231;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Ove ciò invece dovesse accadere, è garantita loro la possibilità di denunciare eventuali comportamenti commessi nel

contesto lavorativo direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

## **ALLEGATO 1**

### **Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.lgs. 231/2001**

## I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 (il “DECRETO 231”)

Di seguito è fornita una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione da parte di soggetti funzionalmente legati alla Società, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal Decreto 231, l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Società stessa ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

\* \* \* \*

### 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) consistente nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati. Con la formula “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre, con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.
- Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente (art. 353 c.p.<sup>9</sup> e 353 bis c.p.<sup>10</sup>), tali reati presupposto sono stati introdotti con legge 9 ottobre 2023 n. 137 recante

---

<sup>9</sup> **Turbata libertà degli incanti:** *Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.*

<sup>10</sup> **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente:** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il*

*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, che ha modificato l’art. 24 del Decreto 231.*

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) si caratterizzano per l’ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici. A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l’impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.
- Truffa a danno dello Stato (art. 640 c.p.) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal Decreto 231, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.
- Frode informatica a danno dello Stato (art. 640-ter c.p.) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal Decreto 231, la fattispecie di frode informativa assume rilievo nel caso in cui l’alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. Per “sistema informatico” deve intendersi l’hardware (insieme degli elementi costituenti l’unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all’elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l’attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l’insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l’accesso dell’utente a banche dati memorizzate su un

---

*contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*



elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

- Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 317 c.p., art. 319-quater c.p.) con la Legge n. 190 del 6.11.2012, il Legislatore ha apportato alcune modifiche di sostanza all'art. 317 c.p. (concussione), poi successivamente modificato con la Legge n.69 del 27-05.2015, e introdotto nel Decreto 231 il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p., va osservato che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute nell'art. 317 come novellato e nell'art. 319-quater.

Prima, nel reato di concussione era punito "il *pubblico ufficiale* o *l'incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Oggi, (i) è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il *pubblico ufficiale* o *l'incaricato di pubblico servizio*, solo quando *costringono* (non più quando inducono) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità; (ii) tanto il *pubblico ufficiale* quanto *l'incaricato di pubblico servizio* qualora *inducano* taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

- Corruzione si manifesta quando le parti, in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione (o dell'induzione indebita a dare o promettere utilità) che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione o costrizione, pertanto, sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**) sia l'esercizio della funzione (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora

compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del Decreto 231 sono le seguenti:

- a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
  - b) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - c) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
  - d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
  - e) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - f) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - h) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" ha previsto la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) con:
1. l'assorbimento del reato di millantato credito ed abrogazione dell'art. 346 c.p. In particolare, il reato in oggetto è integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche dalla mera vanteria di una qualche influenza su taluno dei soggetti qualificati ex artt. 357 e 358 c.p.;
  2. la sostituzione dell'originaria connotazione di tipo strettamente economico (l'art. 346 bis comma 1 anteriforma fa riferimento all'ottenimento od alla promessa di denaro o di altro «vantaggio patrimoniale») del tornaconto dell'intermediario tra il privato ed il pubblico ufficiale con l'ottenimento (o la promessa) di una qualsiasi «utilità»;

3. l'inserimento, oltre a quei fatti che potrebbero essere ricondotti al paradigma della c.d. corruzione propria (ossia, atti contrari ai doveri derivanti dalla pubblica funzione o dal pubblico servizio esercitati; ritardo/omissione di atti che sarebbero dovuti da parte del pubblico agente), ovvero al modello della c.d. corruzione in atti giudiziari, di tutti quei comportamenti che potrebbero rientrare nell'ipotesi generale di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) quali condotte rilevanti.

• Peculato (art. 314, comma 1, c.p.) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale e sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio), il D. Lgs. 75/2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie:

**peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.)** si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;

**peculato mediante profitto dell'errore altrui** si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità.

**abuso d'ufficio** si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità (decreto semplificazioni - D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

## 2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis Decreto 231)



A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel Decreto 231, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

Rispetto al reato di Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto 231 (art. 24) e che presuppone che il reato assuma rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis sono i seguenti:

- art. 491-bis – Falsità di un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria secondo le norme civilistiche. In tal caso, la condotta illecita può concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc.);
- art. 615-ter – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, attraverso:

- l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;

- l’inserimento nel PC di un collega mediante l’individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- la promozione del proprio utente ad *administrator* mediante l'uso di SW di hacking;
- l’accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando cookies;
- accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

– art. 615-quater – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi dei predetti codici idonei all’accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all’accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

– art. 615-quinquies – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. L’ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. “virus”, che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi. Il reato potrebbe essere commesso attraverso l’utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file “nocivi” (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

– art. 617-quater – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche la condotta punita dalla norma consiste nell’intercettare

fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici che con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

– art. 617- quinquies – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

– art. 635-bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri, sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

– art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico

o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc.

– art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di "rendere in tutto od in parte inservibile" il sistema informatico e quella di averne "ostacolato gravemente" il funzionamento.

– art. 635- quinquies – danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Deve trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico. È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi dell'art. 615 ter c.p..

– art. 640-quinquies – frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.lgs. 82/2005. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: la condotta sanzionata è costituita dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

### 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto 231)

La Legge del 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- art. 416 c.p. – Associazione per delinquere la sanzione penale è qui ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.
- art. 416, co. 6 c.p. – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù e di tratta di persone.
- art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso.
- art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- art. 74, DPR 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. – Delitti in tema di armi e di esplosivi sono fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. 110/1975 e dalla L. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

#### 4. Reati connessi alla falsificazione di valori e di segni di riconoscimento (art. 25-bis Decreto 231)

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 – Alterazione di monete;
- art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- art. 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nei **reati** di cui sopra, **legati alla gestione di valori**, le condotte possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
  - (i) l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
  - (ii) la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
  - (iii) la spendita e la messa in circolazione, invece, sono

rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;

4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione: (i) l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori; (ii) la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. "reati di falso"). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 c.p. mentre, i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Da un punto di vista pratico appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata mentre, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

Relativamente ai **reati legati alla gestione di segni di riconoscimento**, l'art. 473 c.p. punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi

falsi senza aver partecipato alla falsificazione<sup>11</sup>.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. È richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui<sup>12</sup>. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

Con l'art. 474 c.p., il bene giuridico tutelato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

---

<sup>11</sup> Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare, cioè, di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc.

<sup>12</sup> Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: *"La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori."*

## 5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1. Decreto 231)

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "*Made in Italy*", dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel Decreto 231 il nuovo articolo 25-bis.1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*" portando nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del codice penale:

- art. 513 – Turbata libertà dell'industria o del commercio e art. 513-bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza identificati come Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali;
- art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio l'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, ovvero, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita;
- art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'articolo è stato modificato dall'art. 52, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206 che ha ampliato l'ambito applicativo della fattispecie, in quanto, oltre alla commercializzazione del bene contraffatto viene oggi punito anche chi detiene per la vendita un prodotto contraffatto. È sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino. La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo

titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative);

- art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- art. 517-ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, il reato consta di due diverse fattispecie: la prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

## **6. Reati societari (art. 25-ter Decreto 231)**

La Società può essere chiamata a rispondere dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter è stato introdotto dal D.Lgs. 61/2002 che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

In tale descrizione non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di "*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*", in quanto reato proprio delle società di revisione e soggetto a recente riordino<sup>13</sup>.

L'art. 1 co. 77 della L. 190/2012 introduce tra i reati societari (lettera "s-bis") del Decreto il reato di "*corruzione tra privati*", mentre la legge n. 69/2015 e successivamente il D.lgs. 38/2017 hanno:

- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società non quotate (art. 2621 c.c.);
- introdotto ipotesi specifiche da cui far conseguire le pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c (art. 2621-bis e 2621-ter);
- modificato la disciplina del falso in bilancio nell'ambito delle società quotate (art.2622 c.c.);
- predisposto, all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e ss. c.c.), anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001;
- modificato la disciplina della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., estendendone l'applicabilità anche agli enti privi di personalità giuridica ed eliminando il riferimento al documento;
- introdotto la disciplina del reato di istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis c.c.).

## 6.1 False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità

---

<sup>13</sup> Il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato, a decorrere dal 7 aprile 2010, l'art. 2624 del c.c., concernente il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. stesso. Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, che richiama l'art. 2624 del c.c., non è stato conseguentemente modificato sostituendo il richiamo alla norma abrogata con quello alla nuova disposizione, si pongono seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione.

Gli art. 2621 c.c. e 2621-bis c.c. sono diretti a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione dell'art. 2621-bis c.c. che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità, sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo "qualitativo", inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

## **6.2 Impedito controllo**

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto 231, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società

## **6.3 Reati sul Capitale**

### Art. 2626 c.c.: "Indebita restituzione dei conferimenti"

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

### Art. 2627 c.c.: "Illegale ripartizione di utili e riserve"

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

### Art. 2628 c.c.: "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale. I casi ed i limiti per l’acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l’art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti. Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l’acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c.: “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria che della permanenza del soggetto debitore.

Art. 2632 c.c.: “Formazione fittizia del capitale”

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società evitando fenomeni di “annacquamento” del capitale sociale.

Art. 2633 c.c.: “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

#### **6.4. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**

Art. 2635 c.c.: “corruzione tra privati”

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)

I reati di **corruzione tra i privati** ed **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis del Decreto 231) prevedono la responsabilità amministrativa dell’ente solo nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile e nel primo comma dell’art.2615-bis (si prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

Le modifiche apportate al reato dalla L. 190/2012 e, successivamente dal D.lgs. 38/2017, in realtà portano ad una costruzione più nominale-concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Sul punto il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012, prevedendo disposto che il reato si perfeziona **solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi.**

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri, oggi nell’art. 2635 c.c. e nell’art. 2635-bis c.c, come novellati, i reati sussistono solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito.

I reati così come previsti dal legislatore italiano non sono perciò diretti a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

#### **6.5 Illecita influenza sull’assemblea**

L’art. 2636 c.c. è diretto a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

#### **6.6 Aggiotaggio**

L’art. 2637 c.c. vieta la divulgazione, ossia la comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero e il compimento di operazioni simulate. La condotta criminosa può consistere anche nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l’effetto vietato dalla norma. La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

#### **6.7 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

L’art. 2638 c.c. è diretto a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di

vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo. L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
  - a) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
  - b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le "autorità pubbliche di vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "*authorities*" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

## **6.8 Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

L'art. 2629-bis c.c. è diretto a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa che dei terzi. La figura delittuosa punisce il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per

conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

## **7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater Decreto 231)**

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto 231, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, ai sensi del terzo comma dell'art. 25-quater è previsto che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

L'art. 25-quater del Decreto, a differenza di quanto previsto dalle altre disposizioni contenute nel Decreto stesso, opera un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi – attuali e future – di reati terroristici ed eversivi, mediante un richiamo agli articoli del codice penale, alle Leggi Speciali in materia, nonché all'art. 2 della Convenzione di New York che prevede la punibilità di *"chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, anche solo parzialmente, al fine di compiere atti sinteticamente qualificabili come di natura terroristica"*.

Nell'articolo non si rinviene un elenco dettagliato dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, ma ci si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York; per diretta conseguenza, le sanzioni eventualmente inflitte all'Ente sono state determinate in misura variabile e condizionata all'individuazione della singola fattispecie di reato costituente il presupposto per l'imputabilità in capo all'Ente dei reati di cui all'art. 25 quater.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis *"Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"*.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si richiamano *"Assistenza agli associati"* (art. 270-ter c.p.); *"Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale"* (art. 270-quater c.p.); *"Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale"* (art. 270-quinquies c.p.); *"Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo"* (art. 270 quinquies 1 c.p.); *"Condotte con finalità di terrorismo"* (art. 270-sexies c.p.); *"Attentato per finalità terroristiche o di eversione"* (art. 280 c.p.).

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali il Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale firmata a Roma, il 10 marzo 1988 e la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997.

## **8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 Decreto 231)**

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 *"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"*, ha introdotto nel Decreto 231 l'art. "25-quater.1 *"Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"*.

Il reato punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra

pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

## **9 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies Decreto 231)**

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al Decreto 231 l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", e successivamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, hanno modificato l'art.25-quinquies del Decreto 231 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I delitti sanzionati sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (609-undecies c.p.).

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenne; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. “turismo sessuale” ovvero a fatti di pedopornografia.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l’ente può trarre beneficio dall’illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l’ente potrà:

- introdurre uno specifico divieto nel codice etico in tema di pornografia minorile;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;

- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù e all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti, la tratta degli schiavi e l'intermediazione illecita (c.d. "caporalato"). Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l'ente potrà:

- prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- diversificare i punti di controllo all'interno della struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l'età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; e diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

## **10 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies Decreto 231)**

Il D.lgs. 107/2018, recante *"Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva*

2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE” ha integrato e modificato le disposizioni del Testo Unico della Finanza, al fine di coordinarle e/o adeguarle alle previsioni di rango europeo contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014. L'intervento di integrazione e/o riordino ha inciso anche sulle disposizioni di cui agli artt. 184 e 185 del TUF (Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato), previste quali reati presupposto del Decreto 231.

### **10.1 Abuso di informazioni privilegiate**

L'art. 184 del D. lgs. 58/1998 (TUF) punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider* “primari”).

In particolare, sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyantage*).

Il reato è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le “operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per

conto degli stessi” nonché, le “negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte dell’emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento”.

A seguito delle recenti modifiche legislative derivanti dal recepimento della Direttiva Market Abuse, è stato ampliato l’ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l’insider da reato, ovvero sia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un’ulteriore modifica della disciplina dell’abuso di informazioni privilegiate risiede nell’introduzione della fattispecie dell’insider trading c.d. “secondario”: la nuova disciplina, infatti, vieta agli insider secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli insider primari (trading, tipping, tuyautage), e non della sola attività di trading, come in precedenza.

Sono insider secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un’informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un’attività lavorativa, professione o ufficio.

Con riferimento al concetto di informazione privilegiata, il D.lgs. 107/2018 ha abrogato l’art. 181 del TUF, che ne conteneva la definizione, ed ha inserito, all’art. 180 del TUF, al comma 1 lettera b-ter) il richiamo esplicito alla definizione di informazione privilegiata prevista dall’art. 7, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (UE) n. 596/2014.

## **10.2 Manipolazione del mercato**

L’art. 185 del D. lgs. 58/1998 (TUF) mira a reprimere le condotte poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione, in particolare:

- la diffusione di notizie false;
- la realizzazione di operazioni simulate;

- il compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Inoltre, possono costituire reato, qualora accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso internet ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il recente intervento normativo (D.lgs. 107/2018) ha inserito la previsione secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Tale novella ha inserito altresì delle fattispecie in materia di abuso di mercato, in particolare, il divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) e il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazioni illecite di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

## **11 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies Decreto 231)**

Con il richiamo agli artt. 589 e 590 c.p., l'art. 25-septies del Decreto 231 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p.. A tale riguardo, va segnalato che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto 231, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

## **12 Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonché' autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.) (art. 25-octies Decreto 231)**

Il D.lgs. 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed espressamente abrogato, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro

il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

L'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio ha disposto l'introduzione dell'art. 648-ter. 1 c.p. rubricato "Autoriciclaggio" prevedendo contestualmente anche la responsabilità amministrative dell'ente per suddetto reato.

La finalità è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico legale di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di:

1. evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
2. agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
3. scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

I reati sono pertanto considerati plurioffensivi, in quanto suscettibili di ledere - con un'unica condotta materiale sia il patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto (la quale vede diminuire le chance di recupero del bene sottratto) che l'amministrazione della giustizia in sé per effetto della dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposto.

Presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito (c.d. reato presupposto), tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del

reato, denaro, beni e altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai comuni mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Infine, con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio, in relazione ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di riciclaggio, la principale novità consiste nel fatto che ora **il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati** di cui agli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p. **possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato**; quindi, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma anche da fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e finanche da delitti colposi. È stato, dunque, ampliando il novero delle attività criminose sottostanti che generano i beni riciclati, estendendo i reati presupposto rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal legislatore a presidio del fenomeno del riciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi.

Nel riciclaggio, le condotte sanzionate sono:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione;
- trasferimento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità

provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e/o contravvenzione, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **13 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1 Decreto 231)**

Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che rappresenta l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, costituisce l'ultimo presidio in un campo sempre più di rilievo sia nella lotta alla criminalità organizzata, sia nella sicurezza dei mercati.

L'intervento legislativo ha un importante riflesso anche sulla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231, in quanto viene introdotto l'art. 25-octies 1, rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

Viene così ampliato il catalogo dei reati presupposto annoverando fra gli stessi le seguenti fattispecie:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

In relazione a tale ultimo delitto, il D. Lgs. 184/2021 ha provveduto ad ampliare il relativo ambito di operatività prevedendo una circostanza aggravante nel caso in cui dall'alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento "di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Il comma 2 dell'art. 25 octies 1 prevede ulteriori sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Infine, l'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ha introdotto un ulteriore comma 2-bis, in relazione alla commissione del reato di cui all'articolo 512-bis del codice penale "*Trasferimento fraudolento di valori*".

#### **14 Violazione del diritto d'autore (art. 25-novies Decreto 231, introdotto dalla L. 99/2009)**

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

#### **15. Reati in materia di dichiarazioni all'autorità giudiziaria (art. 25-decies Decreto 231)**

Reato introdotto dalla L. 116/2009 e rinumerato dal D.lgs. 121/2011, disciplinato all'art. 377-bis c.p., può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello nazionale.

#### **16 Reati ambientali (art. 25-undecies Decreto 231)**

##### **i. Ecoreati**

Art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"

Art. 452-quater c.p. "Disastro ambientale"

Art. 452-quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

Art. 452-sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"

Art. 452-octies c.p. "Circostanze aggravanti"

## ii. Reati inerenti alle specie e ai siti protetti

Art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del c.p., per specie animali vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV ("Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa") della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 733-bis c.p.: "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del c.p. per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

## iii. Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 137 TUA "Sanzioni penali" in tema di violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;

Art. 256 TUA "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata";

Art. 257 TUA "Bonifica dei siti" in tema di inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque e omessa bonifica dei siti contaminati;

Art. 258 TUA "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti";

Art. 259 TUA "Traffico illecito di rifiuti";

Art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";

Art. 260-bis: "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti";

Art. 279: "Sanzioni" in tema di esercizio di stabilimenti in merito alla Parte Quinta del Testo Unico sull'Ambiente "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in

atmosfera”.

**iv. Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

Gli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della L. 150/1992 disciplinano il reato da chiunque commerci animali e specie vegetali protette o detenga rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

**v. Reati in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)**

Art.3 “Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive”.

**vi. Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)**

Art.8 “Inquinamento doloso”;

Art.9 “Inquinamento colposo”

**17 Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies Decreto 231)**

Art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), il reato può configurarsi nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato, e, nel dettaglio, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs. 286/98 "Testo unico dell'immigrazione".

La legge n.161/2017 ha ampliato le fattispecie già previste dall’art. 25-duodecies, introducendo anche quelle relative alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3

bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998).

## **18 Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies Decreto 231)**

La legge europea 2017 recante «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*» ha introdotto il nuovo articolo 25-terdecies all'interno del Decreto 231, nel quale si fa riferimento ai reati di razzismo e Xenofobia, di cui all'articolo 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654 successivamente sostituito con il riferimento all'articolo 604 bis "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*", comma 3, del c.p..

In particolare, l'articolo 604 bis, comma 3, del c.p punisce "*la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sulla negazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*" (ratificato ex Legge 232/1999).

Più nel dettaglio, il reato di crimine di genocidio (art. 6 statuto Corte penale internazionale) si riferisce a "*gli atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) l'uccisione di membri del gruppo; b) il cagionamento di gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) il sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) l'imposizione di misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) il trasferimento con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso*".

Il reato di crimini contro l'umanità (art. 7 statuto Corte penale internazionale) si riferisce a "*la commissione nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco, di atti quali: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo*

*o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre ragioni universalmente riconosciute; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale”.*

Il reato di crimini di guerra (art. 8 statuto Corte penale internazionale), infine, riguarda *“gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 ed altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale nei conflitti armati internazionali”.*

#### **19 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 25-quaterdecies Decreto 231)**

L'art. 25-quaterdecies è stato introdotto dalla Legge 3 gennaio 2019 n. 39, recante la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"*.

#### **20 Reati tributari (art. 25-quindecies Decreto 231)**

L'articolo 25-*quinquesdecie* è stato introdotto dalla riforma dei reati tributari di cui alla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) e indica per quali reati tributari (previsti nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa. Il D.lgs. n. 75/2020 che attua la direttiva UE 2017/1371 (PIF) che armonizza nell'eurozona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, ha anche ulteriormente ampliato le fattispecie di reato annoverate nell' art. 25-*quinquesdecie*.

Le fattispecie di reati previsti dall'art. 25-*quinquesdecie* del Decreto 231 a cui la Società risulta astrattamente esposta:

1. art. 2 D.lgs. 74/2000 *“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”;*

2. art. 3 D.lgs. 74/2000 “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*”;
3. art. 8 D.lgs. 74/2000 “*Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*”;
4. art. 10 D.lgs. 74/2000 “*Occultamento o distruzione di documenti contabili*”;
5. art. 11 D.Lgs. 74/2000 “*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*”;

Il D.lgs. n. 75/2020, dopo il comma 1 dell’art. 25 quinquiesdecies ha inserito il seguente: “*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il **delitto di omessa dichiarazione** previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il **delitto di indebita compensazione** previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*”

## **21 Contrabbando (art. 25-sexiesdecies Decreto 231)**

Il D. Lgs. 75/2020 ha, altresì, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-sexiesdecies rubricato “Contrabbando” e in particolare:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restrizioni di diritto (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

## **22 Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies Decreto 231)**

La Legge n. 22/2022 ha introdotto nel c.p. il Titolo VIII-bis *"Dei delitti contro il Patrimonio culturale"* e nel Decreto 231 i nuovi artt. 25-septiesdecies *"Delitti contro il patrimonio culturale"* e 25-duodevicies *"Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"*. La tutela dei beni culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

L'articolo 25-septiesdecies amplia quindi i reati presupposto accogliendo tra questi anche le seguenti fattispecie:

518-bis c.p. *"Furto di beni culturali"*

518-ter c.p. *"Appropriazione indebita di beni culturali"*

518-quater c.p. *"Ricettazione di beni culturali"*

518-octies c.p. *"Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"*

518-novies c.p. *“Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”*

518-decies c.p. *“Importazione illecita di beni culturali”*

518-undecis c.p. *“Uscita o esportazione illecite di beni culturali”*

518-duodecies c.p. *“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici”*

518-quaterdecies c.p. *“Contraffazione di opere d’arte”*.

In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l’applicazione delle sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, Decreto 231 per la durata massima di due anni.

L’ 25-*duodevicies* prevede invece la responsabilità dell’Ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli:

518-sexies c.p. *“Riciclaggio di beni culturali”*

518-terdecies c.p. *“Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

Inoltre, il medesimo articolo sanziona con l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ex art. 16, comma 3 Decreto 231, l’Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

### **23 Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)**

Con la Legge 146/2006, recante *«Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»*, il legislatore ha recepito nell’ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- (i) sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- (ii) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- (iii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- (iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- (a) associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) o mafiosa (art. 416-*bis* c.p.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- (b) tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- (c) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- (d) favoreggiamento personale (art. 378 c. p.) la norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. Il reato consiste dunque nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverosia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

## CONCLUSIONI

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso in moneta, dei reati contro la personalità individuale in materia

di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali e dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo. In relazione al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, vista la specifica politica aziendale, visto il Codice Etico e le politiche riferibili all'occupazione, si esclude che vi sia la possibilità che possa essere commesso il predetto reato a vantaggio o nell'interesse dell'Ente.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della Società valutare il potenziale impatto sotto il profilo ex Decreto 231.

**PRINCIPALI SANZIONI (di cui all' art. 9 comma 1 lettera a) e b) e comma 2)**

<b>Art. 24 Decreto 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malversazione a danno dello Stato (<b>art. 316 bis c.p.</b>)</li> <li>- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (<b>art. 316 ter c.p.</b>)</li> <li>- Frode nelle pubbliche forniture (<b>art. 356 c.p.</b>)</li> <li>- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b>)</li> <li>- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640 bis c.p.</b>)</li> <li>- Frode informatica (<b>art. 640 ter c.p.</b>)</li> <li>- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (<b>art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898</b>)</li> </ul>	<p align="center">Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 24-bis Decreto 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (<b>art. 615 ter c.p.</b>)</li> <li>- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617 quater c.p.</b>)</li> <li>- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere</li> </ul>	<p align="center">Da 100 a 500 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> </ul>

<p>comunicazioni informatiche o telematiche <b>(art. 617 quinquies c.p.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici <b>(art. 635 bis c.p.)</b></li> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità <b>(art. 635 ter c.p.)</b> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici <b>(art. 635 quater c.p.)</b></li> <li>- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità <b>(art. 635 quinquies, co. 3, c.p.)</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici <b>(art. 615 quater c.p.)</b></li> <li>- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico <b>(art. 615 quinquies c.p.)</b></li> </ul>	<p>Fino a 300 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falsità nei documenti informatici <b>(art. 491-bis c.p.)</b></li> <li>- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica <b>(art. 640 quinquies c.p.)</b></li> <li>- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica <b>(art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)</b></li> </ul>	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

**Art. 24-ter Decreto 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)</li> <li>- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</li> <li>- Scambio elettorale politico- mafioso (<b>art. 416 ter c.p.</b>)</li> <li>- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (<b>art. 630 c.p.</b>)</li> <li>- Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (<b>art. 74 d.P.R. 309/2000</b>)</li> </ul>	<p align="center">Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b>)</li> <li>- Delitti in materia di armi (<b>art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.</b>)</li> </ul>	<p align="center">Da 300 a 800 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<b>Art. 25 Decreto 231/2001- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>- Corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>- Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>- Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b>)</p> <p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <p>- Peculato (<b>art. 314 comma 1 c.p.</b>)</p> <p>- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (<b>316 c.p.</b>)</p> <p>- Abuso d'ufficio (<b>art. 323 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a 200 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>- Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319 ter, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>- Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>- Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b>)</p>	<p>Da 200 a 600 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p> <p>- La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due</p>

		anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale
<p>- Concussione (<b>art. 317 c.p.</b>)</p> <p>- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio se l’ente ha tratto rilevante profitto (<b>art. 319, 319 bis c.p.</b>)</p> <p>- Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319 ter, co. 2, c.p.</b>)</p> <p>- Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319 quater c.p.</b>)</p> <p>- Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari) (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>- Traffico di illecite influenze (<b>art. 346 bis c.p.</b>)</p>	<p>Da 300 a 800 quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>- interdizione dall’esercizio dell’attività (interdizione definitiva se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p> <p>- La sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale</p>

<b>Art. 25-bis Decreto 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate <b>(art. 453 c.p.)</b></p> <p>- Alterazione di monete <b>(art. 454 c.p.)</b></p> <p>- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo <b>(art. 460 c.p.)</b></p> <p>- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata <b>(art. 461 c.p.)</b></p>	<p>Da 300 a 800 quote</p> <p>Fino a 500 quote</p>	<p>Per non oltre un anno:</p> <p>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <p>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false <b>(art. 455 c.p.)</b></p>	<p>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà</p>	
<p>- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati <b>(art. 459 c.p.)</b></p>	<p>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo</p>	
<p>- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali <b>(art. 473 c.p.)</b></p> <p>- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi <b>(art. 474 c.p.)</b></p>	<p>Fino a 500 quote</p>	
<p>- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede <b>(art. 457 c.p.)</b></p> <p>- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede <b>(art. 464, co. 2, c.p.)</b></p>	<p>Fino a 200 quote</p>	
<p>- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione <b>(art. 464, co. 1, c.p.)</b></p>	<p>Fino a 300 quote</p>	<p>NO</p>

<b>Art. 25-bis.1 Decreto 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turbata libertà dell'industria o del commercio (<b>art. 513 c.p.</b>)</li> <li>- Frode nell'esercizio del commercio (<b>art. 515 c.p.</b>)</li> <li>- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (<b>art. 516 c.p.</b>)</li> <li>- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (<b>art. 517 c.p.</b>)</li> <li>- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (<b>art. 517 ter c.p.</b>)</li> <li>- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (<b>art. 517 quater c.p.</b>)</li> </ul>	Fino a 500 quote	NO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (<b>art. 513 bis c.p.</b>)</li> <li>- Frodi contro le industrie nazionali (<b>art. 514 c.p.</b>)</li> </ul>	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<b>Art. 25-ter Decreto 231/2001 - Reati societari</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>

- False comunicazioni sociali ( <b>art. 2621 c.c.</b> )	Da 200 a 400 quote (co. 1 lett. a)	NO
- False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità ( <b>art. 2621 bis c.c.</b> )	Da 100 a 200 quote (co. 1 lett. a bis)	
- False comunicazioni sociali delle Società quotate ( <b>art. 2622 c.c.</b> )	Da 400 a 600 quote (co. 1 lett. b)	
-Operazioni in pregiudizio dei creditori ( <b>art. 2629 c.c.</b> ) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( <b>art. 2633 c.c.</b> ) - Illecita influenza sull'assemblea ( <b>art. 2636 c.c.</b> )	Da 300 a 660 quote	
- Falso in prospetto ( <b>abrogato art. 2623, co. 1, c.c., cfr. ora art. 173-bis T.U.F</b> )	Da 200 a 260 quote o da 400 a 660 quote a seconda che sia o meno cagionato un danno	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve ( <b>art. 2627 c.c.</b> )	Da 200 a 260 quote	
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno ( <b>abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010</b> ) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ( <b>art. 2638, co. 1 e 2, c.c.</b> )	Da 400 a 800 quote	
- Impedito controllo che causa danno ai soci ( <b>art. 2625, co. 2, c.c.</b> ) - Indebita restituzione dei conferimenti ( <b>art. 2626 c.c.</b> ) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ( <b>art. 2628 c.c.</b> ) - Formazione fittizia del capitale ( <b>art. 2632 c.c.</b> )	Da 200 a 360 quote	
- Aggiotaggio ( <b>art. 2637 c.c.</b> ) - Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( <b>art. 2629 bis c.c.</b> )	Da 400 a 1000 quote	

- Corruzione tra privati ( <b>art. 2635 c.c.</b> )	Da 400 a 600 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 231/2001
- Istigazione alla corruzione tra privati ( <b>art. 2635 bis c.c.</b> )	Da 200 a 400 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 231/2001

<b>Art. 25-quater Decreto 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal c.p. o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)
- Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal c.p. o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da 400 a 1000 quote	- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito -divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<b>Art. 25-quater.1 Decreto 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>

<p>- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (<b>583 bis c.p.</b>)</p>	<p>Da 300 a 700 quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
--	---------------------------	---

<p align="center"><b>Art. 25-quinques Decreto 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale</b></p>		
<p align="center"><b>REATI-PRESUPPOSTO</b></p>	<p align="center"><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p align="center"><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti sessuali con minore in cambio di denaro o altro corrispettivo (<b>art. 600 bis, co. 2, c.p.</b>)</li> <li>- Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (<b>art. 600 ter, co. 3 e 4 c.p.</b>)</li> <li>- Detenzione di materiale pedopornografico (<b>art. 600 quater c.p.</b>)</li> <li>- Adescamento di minorenni (<b>Art. 609 undecies c.p.</b>)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Da 200 a 700 quote</p>	<p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati presupposto</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (<b>art. 600 bis, co. 1, c.p.</b>)</li> <li>- Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (<b>art. 600 ter, co. 1 e 2, c.p.</b>)</li> <li>- materiale pornografico (<b>art. 600 quater 1 c.p.</b>)</li> <li>- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (<b>art. 600 quinquies c.p.</b>)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Da 300 a 800 quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (<b>art. 600 c.p.</b>)</li> <li>- Tratta di persone (<b>art. 601 c.p.</b>)</li> <li>- Acquisto e alienazione di schiavi (<b>art. 602 c.p.</b>)</li> <li>- Interdizione illecita e sfruttamento del lavoro (<b>art. 603 bis c.p.</b>)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Da 400 a 1000 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<b>Art. 25-sexies Decreto 231/2001 - Abusi di mercato</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>

Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal D.lgs. 58/98 - parte V, titolo I- bis, capo II)	Da 400 a 1000 quote (se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO
---	--	----

<b>Art. 25-septies Decreto 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 ( <b>art. 589 c.p.</b> )	1000 quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 589 c.p.</b> )	Da 250 a 500 quote	- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A.
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 590, co. 3, c.p.</b> )	Non superiore a 250 quote	- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  In relazione all'art. 590, co 3, c.p. le sanzioni di cui sopra si applicano per una durata non superiore a sei mesi

<b>Art. 25-octies Decreto 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettazione (<b>art. 648 c.p.</b>)</li> <li>- Riciclaggio (<b>art. 648-bis c.p.</b>)</li> <li>- Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (<b>art. 648 ter c.p.</b>)</li> <li>- Autoriciclaggio (<b>art. 648 ter 1 c.p.</b>)</li> </ul>	<p>Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<b>Art. 25-octies 1 Decreto 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>

<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (<b>art. 493 ter c.p.</b>)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>- interdizione dall'esercizio dell'attività</p>
<p>- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (<b>art. 493 quater c.p.</b>)</p> <p>- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (<b>art. 640 ter c.p.</b>)</p> <p>- per le altre fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 25 octies 1</p> <p>- Trasferimento fraudolento di valori (<b>art. 512 bis c.p.</b>)</p>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, fino a cinquecento quote;</p> <p>b) se non inferiore ai 10 anni da trecento a ottocento quote.</p> <p>Da 250 a 600 quote.</p>	<p>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A.</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

<p><b>Art 25-novies Decreto 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b></p>		
<p><b>REATI-PRESUPPOSTO</b></p>	<p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>

<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (<b>artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies L. n. 633/1941</b>)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
--	-------------------------	---

<b>Art. 25-decies Decreto 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377 bis c.p.</b>)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>NO</p>

<b>Art. 25-undecies Decreto 231/2001 - Reati ambientali</b>
---

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( <b>art. 727 bis c.p.</b> )	Fino a 250 quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>art. 733 bis c.p.</b> )	Da 150 a 250 quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali ( <b>art. 137 D.lgs. 152/2006</b> )	Da 150 a 250 quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13) Da 200 a 300 quote (co. 2, 5, secondo periodo, e 11)	Nella sola ipotesi del comma 2, 5, secondo periodo, e 11 si applicano per non oltre sei mesi:  - interdizione dall'esercizio dell'attività  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  - divieto di contrattare con la P.A.  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 260 D.lgs. 152/2006</b> )	Da 300 a 500 quote (co.1) Da 400 a 800 quote (co. 2)	Per non oltre sei mesi:  - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  - divieto di contrattare con la P.A.  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti ( <b>art. 256 D.lgs. 152/2006</b> )	Fino a 250 quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da 150 a 250 quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5)	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:  - interdizione dall'esercizio dell'attività  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

	Da 200 a 300 quote (co. 3, secondo periodo).  Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	- divieto di contrattare con la P.A.  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti ( <b>art. 257 D.lgs. 152/2006</b> )	Fino a 250 quote (co. 1)  Da 150 a 250 quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ( <b>art. 258 D.lgs. 152/2006</b> )	Da 150 a 250 quote (co. 4, secondo periodo)	
Traffico illecito di rifiuti ( <b>art. 259 D.lgs. 152/2006</b> )	Da 150 a 250 quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( <b>art. 260 bis D.lgs. 152/2006</b> )	Da 150 a 250 quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo)  Da 200 a 300 quote (co. 8, secondo periodo)	
Inquinamento ambientale ( <b>art. 452 bis c.p.</b> )	Da 250 a 600 quote (co. 1 lett. a)	
Disastro ambientale ( <b>art. 452 quater c.p.</b> )	Da 400 a 800 quote (co. 1, lett. b)	Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera  a) Inquinamento ambientale, vale a dire:  - interdizione dall'esercizio dell'attività;  - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitti colposi contro l'ambiente ( <b>art. 452 quinquies c.p.</b> )	Da 200 a 500 quote (co. 1 lett. c)	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ( <b>art. 452 sexies c.p.</b> )	Da 250 a 600 quote (co. 1 lett. e)	
Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo ( <b>452 octies c.p.</b> )	Da 300 a 1000 quote (co. 1 lett. d)	
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive ex art. 3 L. n. 549/1993, ovvero reati in	Da 150 a 250 quote	

materia di ozono e atmosfera		NO
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione ( <b>l. 150/1992</b> )	Fino a 250 quote (art. 1, co.1, art.2, co.1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co.1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno)	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ( <b>art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a 250 quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi ( <b>art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007</b> )		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 1, e 9, co. 2, D.lgs. 202/2007</b> )	Da 150 a 250 quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 2, D.lgs. 202/2007</b> )	Da 200 a 300 quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<b>Art. 25-duodecies Decreto 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore		NO

età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento dei lavoratori ( <b>art. 22, co. 12 bis, D.lgs. 286/1998</b> )	Da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00	
Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Da 400 a 1000 quote	Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	Da 100 a 200 quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<b>Art. 25-terdecies Decreto 231/2001 - Razzismo e xenofobia</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654)	Da 200 ad 800 quote	Per non meno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente od una sua unità

		<p>organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito)</p> <p>- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
--	--	--

<b>Art. 25-quaterdecies Decreto 231/2001 – Frode in Competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) – Frode in competizioni sportive, e 4 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Fino a 500 quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

<b>Art. 25-quinquiesdecies Decreto 231/2001 – Reati Tributari</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>

<p>Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1</p>	<p>Fino a 500 quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>c) il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater.</p>	<p>Fino a 400 quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>c) il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro</p>	<p>Fino a 300 quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo)</p>	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>c) il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p>

		e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	--	---

<b>Art. 25-sexiesdecies Decreto 231/2001 – Contrabbando</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Delitto di contrabbando	Fino a 200 quote	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Laddove i diritti di confine dovuti superino i 100 mila euro	Fino a 400 quote	<p>Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>

**Artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies Decreto 231/2001 – Reati contro il patrimonio culturale**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
518 <i>novies</i>	Da 100 a 400 quote	l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; per un massimo di due anni.
518 <i>ter</i> , 518 <i>decies</i> , 518 <i>undecies</i>	Da 200 a 500 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi; per un massimo di due anni.

518 <i>duodecies</i> e 518 <i>quaterdecies</i>	Da 300 a 700 quote	l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; per un massimo di due anni.
518 <i>bis</i> , 518 <i>quater</i> e 518 <i>octies</i>	Da 400 a 900 quote	l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; per un massimo di due anni.
518 <i>sexies</i> e 518 <i>terdecies</i>	Da 500 a 1000 quote	
se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. 25- <i>duodevicies</i>		Si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.lgs. 231/01

Art. 10 L. 146/2006 – Reati Transnazionali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>- Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)</p> <p>- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291 quater d.P.R. 43/1973</b>)</p> <p>- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	Da 400 a 1000 quote	<p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, d.lgs. 286/1998</b>)</p>	Da 200 a 1000 quote	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377 bis c.p.</b>)</p> <p>- Favoreggiamento personale (<b>art. 378 c.p.</b>)</p>	Fino a 500 quote	NO

